

**ASM, Atti di Governo, Studi parte antica, 32: Piano per la Censura de' Libri, Lombardia Austriaca, 1787**

Copia di Decreto di Corte  
13. Xbre 1787  
N° 7125

Piano p la Censura di Libri / PS.

Sebben il Piano delle Istruzioni per la Censura de Libri, proposte dalla Commissione Governativa Aulica e degli Studj, e prese qui in matura considerazione, sia stato riconosciuto corrispondente in sostanza ai principj voluti da S.M. per conciliare col favore dovuto alla libertà del Commercio Scientifico e Tipografico l'efficacia di quella pubblica vigilanza, che l'influenza della lettura de Libri e Scritti pubblicati colle Stampe sul benessere della Società rendono necessaria in uno Stato ben governato; nulla dimeno a fine di svilluppare, e meglio schiarire in più lo spirito legislativo in questa materia, si è trovata opportuna mediante qualche modificazione di detto Piano, e l'aggiunta di ulteriori avvertenze, tendenti a rendere la Censura [1v] delle Stampe in coteste Provincie sia piu uniforme alle direzioni che secondo la precisa mente dell'Imperatore e Rè Nostro Signore, osservansi negli altri suoi Stati, e che la M. S. vuole adottate ancora nella Lombardia Austriaca.

Da tale combinazione essendo risultato il Piano qui annesso, e rubricato dal Consigliere e Officiale maggiore di questi Dipartimento Aulico d'Italia Dr. Francesco Oetgens, sarà esso fatto eseguire mediante le disposizioni da darsi, ove e come spetterà: ma siccome l'applicazione delle Regole Generali in questa materia dipende principalmente dal prudente discernimento, e da un moderato Zelo delle persone incaricate della Censura: perciò confida S.M. nella saviezza del Consiglio di Governo in rapporto alla Scelta di R.R. Censori de' [2r] Libri, che resta pienamente rimesso al di lui Giudizio: e sarà pertanto specialmente cura della Commiss. Aulica e degli Studj il provvedere, acciocche li Soggetti, che conserveranno, o avranno tale destinazione, siano ben instruiti nelle massime prudenziali, con cui dovranno essi regolarsi nell'esercizio del loro Istituto a termini del Piano Generale.

Siccome poi in questa occasione e colla <?> di Uff<sup>o</sup> del Sig.r Min<ist>ro Plenipotenziario Conte di Wilzek in data 17. 7bre scorso accompagnatoria del succennato Progetto p<er> la Censura de Libri, è stata anche proposta una nuova Pianta di Impieghi per cotesta Biblioteca pubblica collocata in Brera, non ha esso incontrato alcuna difficoltà nè in riguardo delle persone, ne per le misure de' rispettivi Salarj, essendosi queste trovate equitative tan<to> [2v] piu, che non solamente non eccedono il totale imposto de' Soldi fin'ora percepiti dagli Impiegati presso la detta Biblioteca, ma anzi somministrano qualche avanzo di risparmio. Il Consiglio di Governo potrà quindi disporre l'esecuzione anche di questo provvedimento, e assicurare del Sovrano aggradimento tanto il Bibliotecario Mse. Ab. Dr. Alfonso Longo, che il Custode Carlo Carlini per i servizi fin'ora lodevolmente prestati dai medesimi.

N.° 7125

Lra di Corte

13. Xbre 1787

## Piano per la Censura de' Libri

### Parte I<sup>a</sup>

#### Censura delle Stampe in Paese

1<sup>mo</sup> La facoltà di commettere alla Stampa un MSS.<sup>to</sup>, o alla ristampa un Libro già stampato altrove, sarà soggetto alla Regia Censura e Revisione: l'esercizio di questa colle relative Inspezioni, e Direzioni spetterà al Consiglio di Governo, il quale vi adempirà col mezzo della Commissione Aulica, e degli Studj, assistito da Soggetti destinati in qualità di Regj Revisori, ossia Censori de' Libri.

2<sup>do</sup> Sarà relatore stabile per questa materia uno degli attuali Consiglieri Assessori dell'accennata Commissione; e ogni qual volta nasca un [1v] dubbio d'importanza tale, che meriti d'essere riferito allo stesso Consiglio, sarà registrato insieme colla sua decisione del Protocollo della Commissione, come ogni altra occorrenza d'Ufficio del suo Istituto.

3.<sup>o</sup> Saranno eccettuati dalla Revisione gli Editti, avvisi, e Circolari d'Ufficio, che emanano per parte della Potestà tanto politica, che giudiziaria, così pure le Allegazion<i> giuridiche in materia contenziosa, o Criminale, la revisione delle quali per la loro Stampa appartiene ai Tribunali di Giustizia. S'intendono eccettuati altresì gli avvisi d'invito a funzioni Sacre di Chiesa, a funerali, a festini, o altre adunanze: i soliti Cartelloni, che si affiggono per [2r] gli Spettacoli, Cedole d'invito per le Aste, avvisi di ricompensa, a chi avrà ritrovato cose perdute; e altri consimili: molto più poi i formolari o modole, che la R.<sup>a</sup> Camera de' Conti, o altri Uffizj pubblici fanno stampare per loro uso.

4.<sup>to</sup> La revisione delle Gazzette politiche, che si stampano nella Città di Milano, dovrà commettersi ad un Consigliere di Governo, il quale in caso di dubbio grave sù un oggetto d'importanza, ricorrerà al Sigr. Ministro Plenipotenziario, o a chi ne farà le veci. Le Gazzette delle altre Città saranno rivedute dall'Intendente Politico, o suo aggiunto, coll'avvertenza [sic] come sopra. Tutto ciò che si troverà in una delle Gazzette di Vienna [2v] potrà inserirsi ancora in quelle della Lombardia Austriaca, colla cautela però prescritta pure nella sud.<sup>a</sup> Città, che sia ritenuta nella Gazzetta del paese la stessa Data del Luogo, sotto la quale è comparso nella forestiera l'articolo, che se ne addotta; non si dovrà mai ritenervi la Data di Vienna, che si trova posta ben spesso nelle forestiere, ma falsamente, a meno che non si verifichi la

sua esistenza in una delle varie Gazzette di Vienna. Ben s'intende, che se un articolo riguardante la Lombardia Austriaca, è notoriamente falso, o diffamatorio, e se per altro non conviene la sua pubblicazione [3r] in Paese, non dovrà essere inserito nelle Gazzette patrie, quantunque si trovasse nelle forastiere.

5.º Per la Stampa, o ristampa di Bolle, e Brevi di Roma, Indulti, e Concessioni d'Indulgenza, Pastorali de' Vescovi, e Circolari Istruzioni delle Curie Ecclesiastiche, l'Imprimatur sarà riservato alla stessa Commissione Ecclesiastica da quale si atterrà in questa parte alle regole veglianti per rapporto al Regio Exequatur, e al suo Istituto.

6.º Di tutti gli altri scritti da Stampare, o Libri da ristampare, la loro revisione sarà affidata ai Regj Censori: Questi saranno in numero sufficiente da deter- [3v]minarsi dal Consiglio di Governo, e fra essi verranno distribuite le materie secondo le diverse Categorie con assegnare a cadauno di essi la sua. Sarà loro libero di servirsi dell'assistenza di uno o più Soggetti estranei, dotti e probi, per loro Sollievo, sempre però sotto la propria responsabilità.

7. Nelle Provincie la facoltà di dare l'Imprimatur spetterà ai rispettivi Intendenti Politici previa la revisione de' MSS.<sup>ti</sup> da farsi o da essi medesimi, <o> da loro Aggiunti, se non vi è un R.º Censore di Libri già nominato, ovvero da un Uomo intelligente, a cui l'Intendenza ne darà tale incarico: in [4r] Pavia, ove il caso ne sarà più frequente, l'avrà sempre uno de' Professori pubblici di quella facoltà, o scienza, cui sembrerà appartenere l'argomento e la materia dello Scritto.

In Mantova Supplicanno i Socj di quella R. Accademia delle Scienze, e Belle Arti.

8.º La regola direttiva Generale de' revisori, e Censori sarà di non permettere la Stampa degli Scritti che offendano la Religione, li buoni costumi, o i Diritti del proprio Sovrano e dello Stato. Non dovranno però andare compresi sotto tale esclusione come Libri perniciosi, e riprovevoli, i Ragionamenti e discussioni problematiche sù i prin- [4v]cipj della Religione, e del suo Culto; ne tampoco i ragionamenti e discorsi critici sui Sistemi e regolamenti politici di Governo, di Legislazione, e di pubblica Economia esterna o interna, purché questi argomenti siano trattati senza petulanza. o altra indecenza: meno poi potrà cadere la Censura sopra Scritti riguardanti Controversie Ecclesiastiche, e critiche fra Letterati, quantunque sia vivo e pungente lo Stile senza che però degeneri in diffamatorio, o in satira personale: lo stesso s'intende delle Scritture Legali fra le Parti collitiganti e loro Avvocati.

[5r]

9.º Generalmente sui Libri, che, sebbene per altro degni di Censura, contengono però cose anche utili,

o d'altronde sono di maggior volume o opere periodiche, sarà esercito meno rigore, che su i Libriciuoli [sic], e altri Scritti di argomento frivolo, o di nessuna utilità.

10. La formola della Licenza per la Stampa sara la semplice Potest imprimi colla firma del Censore, il quale se ne ritiene per risponsale; potrà però incaso, che abbia un ragionevole dubbio ricorrere alla Commissione Ecclesiastica e degli Studj; e questa se lo stimerà di magg<iore> momento, lo farà decidere dal Consiglio di Governo, previo il referatur al medesimo, come è detto al § 2.

[5v]

11. Se i Censori crederanno non dover accordare la Licenza metteranno sul MSS<sup>to</sup>. Non permittitur imprimi: e siccome per combinare i doveri del loro Istituto colla libertà della della Stampa voluta da S.M.; e colla facilità del Commercio tipografico, la discretezza de' Revisori e Censori, non deve essere minore della loro vigilanza; se troveranno nel MSS<sup>to</sup> passi, o espressioni soggette essenzialmente a Censura, avvertiranno l'Autore o la persona deputata dal med<sup>mo</sup>; che potrà restare incognito, di tali passi, o parole da cambiarsi: seguita la quale rettificaz<ion><sup>e</sup> sarà accordata senz'altra difficoltà la Licenza [6r]

12.° La revisione dovrà essere possibilmente pronta: e quando un R.° Censore, o Intendente politico sarà interpellato, o eccitato dalla Commissione Governativa a giustificare l'Imprimatur da lui accordato, ovvero denegato, avrà esso l'obbligo di esporne i motivi. A quest'effetto i RR Censori e gli Intendenti politici nelle Provincie terranno un Registro delle Licenze da loro date, o negate colle opportune annotazioni, e ne rimetteranno in fine d'ogni Trimestre al Consiglio di Governo, il quale ha l'autorità di permettere ogni qualvolta [sic] gli sembrerà bene la Stampa, o ristampa anche degli Scritti, o Libri rigettati forse per soverchia scrupolosità de' Censori, e Inten- [6v] denti Provinciali.

13.° Saranno condannati alla Multa di Cinquanta Scudi gli Stampatori, che stamperanno uno Scritto, che abbia bisogno della Licenza, e non sia munito di questa: come pure se di mala fede, o per inavvertenza colposa stamperanno o cose cancellate dai Censori, ovvero inserite, e aggiunte al MSS<sup>to</sup> dopo la sua approvazione, e che non fossero state presentate, ne pure successivamente al Censore, e da lui approvate colla sua firma.

14.° Sarà libero agli Autori, e Stampatori, sempre che i Censori vi acconsentano, o per riguardi politici, e motivi prudenziali lo vogliano, di omettere sul titolo del Libro la Data del Luogo, ovvero di mettervi una indif- [7r] ferente, come sarebbe di Amsterdamo, di Cosmopoli &c.

15.º Di ogni stampa, o ristampa, che si farà nello Stato se ne dovranno dare dallo Stampatore trè Esemplari nella miglior Carta e forma: cioè uno per mandarlo alla Corte, altro p<er> la Biblioteca di Brera, ed il terzo per quella dell'Università di Pavia. De Giornali, e Gazzette Letterari, che se stampassero in Milano, o in Pavia, lo stampatore ne darà Gratis una Copia di volta in volta ai Prefetti delle due Biblioteche suddette.

[7v]

## Parte II

### Censura delle Stampe Forestieri

1<sup>mo</sup>. Non sarà permesso d'introdurre nello Stato qualsivoglia Libro, o Scritto stampato senza il previo permesso della R.<sup>a</sup> Censura.

2.º Le Casse o Balle provenienti dall'estero, che contengono Libri, o Foglj Stampati, siano spettanti a qualche Librajo, o Negoziante, o pure ad altro Particolare dopo il loro arrivo alla Dogana di Milano, saranno depositate in un Luogo da destinarsi per la Visita, e ritenute là senza poter essere aperte dai Commessi della Finanza, finche sopraggiunga l'Assistente della Censura il quale avrà il rango de' Concepisti del Consiglio di Governo, e dovrà portarsi ogni mattina [8r] alla Dogana, o al luogo destinato come sopra, per fare la Visita de' Libri.

3.º Qualora l'assistente, che dovrà essere ben istruito delle Massime e regole odierne della Censura, e comprenderne egualmente lo Spirito delle med<sup>me</sup>, riconoscerà, che sù i Libri in questione non cade alcun dubbio per cui dovessero considerarsi come soggetti a cauzione, ne rilascerà senz'altro la Cassa o Balla a' Commessi della Finanza per l'esazione del Dazio, e p<er> la successiva Consegn a chi vanno dirette: in caso diverso, ritenendoli in deposito nel sudº luogo, ne avvertirà i Censori rispettivi, col darne loro la Nota, ed a loro richiesta farà portare tali Libri in Casa de' medesimi, perche possano leggerli, ed [8v] esaminarne il contenuto.

4.º I Libri de' quali sia indubitata l'esclusione, o venga riconosciuta, e dichiarata tale dai Censori, ovvero in ogni Caso dal Consigliere Relatore a nome dello stesso Consiglio, saranno levati, e soppressi; e il Proprietario, o il suo Commissionato dovrà contentarsi di ricevere un Certificato del sequestro seguito: Se egli però era in buona fede, si permetterà, che possa rimandarli a sue spese a chi li ha spediti, o per altro farli sortire dallo Stato, purché non vi rimangano, o ritornino per vie Clandestine.

5.° Si presumerà la buona fede allorchè la Cassa o Balla sarà accompagnata da un Catalogo, o Nota specifica e sincera de' Libri in essa contenuti: o se vi suppliranno [9r] altre circostanze favorevoli.

6.° In caso contrario, e qualora tali Libri proibiti saranno stati introdotti clandestinamente, con deviamiento della Dogana, o Luogo destinato per la Visita, caderanno in commesso: anzi chi avrà dolosamente procurato la loro introduzione, sarà soggetto a pena pecuniaria, o altra maggiore ad arbitrio del Governo. Dipenderà poi dal Discernimento della Commissione Governativa degli Studj la determinazione se stimerà bene di far distruggere tali Libri condannati, o trasmetterli ad una delle due Biblioteche di Brera e di Pavia per essere ivi conservati sotto Chiave.

7. Li Censori dovranno esaminare non solo attentamente ma anche prontamente i Libri sospetti, e trovandoli ammissibili o tollerabili, avranno [9v] la facoltà di lasciarli passare senz'altro; rimanendone però responsabili nel caso, che mancassero o di prudenza, o di attenzione. Ogni qual volta avranno un dubbio ragionevole sull'ammissibilità ossia tollerabilità d'un Libro, sarà loro libero di rimetterne il Giudizio insieme con i motivi del suo Sentimento in iscritto alla Commissione Governativa degli Studj, la quale provvederà col metodo, ed a norma di quanto è stabilito per i Libri nuovi da Stampare: La formola de' Censori nell'acconsentire all'introduzione de' Libri sarà il semplice Permittitur: in riguardo a quelli però, che essendo soggetti a cauzione, non possano però venir esclusi affatto dall'introduzione, nè lasciati passare alla libera vendita, [10r] si metterà il Toleratur cum cautela: questa cautela consiste nel non permettere, che tali Libri siano annunziati al Pubblico ne' Cataloghi de' Libraj, nè messi in pubblica vendita, o venduti a Chiunque: ma potranno rilasciarsi a que' Compratori soltanto, che a loro richiesta mediante un Viglietto di proprio pugno contenente il titolo del Libro, e la firma di chi ne fa la dimanda, avranno questa ottenuta dalla Commissione suddetta, o dal Consigliere Relatore colla sola Signatura Permittitur: nel che si avrà riguardo alla qualità della Persona, suo Stato, e carattere Morale.

8. Generalmente conviene far una differenza grande fra i MSS<sup>ti</sup> da stamparsi in [10v] paese, e gli già stampati fuori Stato, che vogliono introdursi. Per i primi si farà uso del moderato rigore, ch'è prescritto nella prima parte di questo Regolamento. Ma per gli altri sarà usato una maggiore facilità, non significando spesse volte il Permittitur di questi ultimi se non se la loro tolleranza, che per non poter impedire l'introduzione di essi almeno clandestina, diviene sovente necessaria: quando che all'incontro il Permesso della Stampa o ristampa d'un Libro ha l'apparenza d'una specie d'approvazione.

9.° Sotto la proibizione pertanto anche rispetto all'Introduzione caderanno i Libri, che attaccano direttamente o la Religione, e li Principj della fede Cristiana: o il buon costu- [11r] me, ovvero li Diritti sostanziali del proprio Stato: anche in ciò i Censori avranno riguardo alla circostanza, se il Libro sia un

Opera voluminosa Scientifica, e costosa, ovvero a portata di ciascuno, e facile ad essere sparsa fra il Popolo, e la Gioventù.

10.º La Superstizione essendo più che la stessa Miscredenza perniciosa alla Religione, perche col deformarla ne degrada la Dignità, l'espone al disprezzo, e agli attacchi de' Filosofi miscredenti, e sotto la falsa apparenza di pietà facendo illusione agli spiriti deboli, fomenta gli antichi abusi nel vero culto e nella disciplina della Chiesa: i Censori saranno tanto più austeri nell'Impedire non solo la Stampa e ristampa, ma ancora l'introduzione di Libricciuoli, [11v] contenenti massime pratiche di divozione superstiziosa, o malintesa, e contraria allo vero Spirito della Santa Chiesa, contro le quali li per altro buoni Cristiani non sono in Guardia, come lo sono contro i Libri, che attaccano appertamente la Religione.

11.º Se un Libro è stato stampato nella Lombardia Austriaca col Privilegio di privativa, sarà ristampato in Paese estero, non si permetterà l'introduzione di tali Copie.

12.º Si ammetteranno gli Almanachi [sic] stranieri contenenti notizie singolari, esclusi però i frivoli, che s'introducessero a danno de' Stampatori del paese.

13.º Resteranno esenti dalla visita in Dogana i Viaggiatori per i Libri, che avranno seco a loro uso, nè questi, quantunque fossero della Categoria degli assolutamente proibiti, si potranno [12r] levare ad un Passaggiere, se non nel caso d'un fondato sospetto d'intelligenza segreta fra lui, e qualche Librajo del Paese all'effetto della Clandestina introduzione, e spaccio di tali Libri.

14.º Ciò che fin qui è stato stabilito per le massime, regole e cautele da usarsi nella revisione e Censura de' Libri in Milano, sarà applicato anche a quella nelle Città Provinciali mediante la modificazione della forma, e del metodo secondo le circostanze locali di esse, rimanendo ivi affidata l'ispezione sù i Libri alle rispettive Intendenze Politiche come fù detto nella Parte I. di questo Regolamento.

Firm <per> Fran.<sup>co</sup> Oetgens.